

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooo(0)ooo=====

N. 4729 Rep. _____

C O N T R A T T O

tra

l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

e

La Sig/ra Drazza Antonia

L'anno 1966 il giorno 2 del mese di marzo nella sede dello Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di BRINDISI avanti a me Comm. Avv. Vincenzo Palma autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 151 del R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n. 89, il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallerino, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi alla via G. B. Casimiro nella sua qualità di Presidente di questo Istituto Autonomo Case Popolari, Ente di Gestione, incaricato ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676. -

e

La Sig/ra Drazza Antonia

nata il 1/4/1935 a Torchiarolo residente in Torchiarolo nella sua qualità di lavoratore agricolo dipendente;

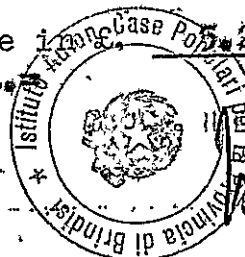
PREMESSO

Che con domanda in data 25/2/1963 corredata del relativo progetto, La Sig/ra Drazza Antonia ha richiesto, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676, l'assegnazione della somma di £. 5.200.000 Cinquemilioniduecentomila.= per effettuare direttamente la acquisto del suolo e la costruzione della propria abitazione

sita in località Guzzoco e composta di 4 vani cucina, ingresso, disimpegno ed un locale deposito attrezzi.

Che il Comitato Provinciale di Attuazione del Piano di Costruzione di Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, costituito ai sensi dell'art. 7 della citata Legge, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda predetta ed il relativo progetto per la costruzione della propria abitazione

determinando il relativo valore in £. 5.200.000.= Cinquemilioniduecentomila.=



DELEGATARIO POPOLARE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma

Che l'Istituto Autonomo Case Popolari, con nota n. 3102
in data 3 Aprile 1965 ha comunica-
to al Sig./ra Drazza Antonia il valore de-
liberato dal suddetto Comitato Provinciale nella misura di
£. Cinquemilioniduecentomila,=;

Che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del
presente contratto,
i comparenti stipulano quanto appresso:

ART. 1°

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel-
la citata legge n. 1676, l'Istituto Autonomo Case Popolari,
Ente Gestore, per la provincia di Brindisi, rappresentato dal
Presidente Sig. Ubaldo Vallarino concede, con le modalità di
cui appresso e per il fine di cui alle premesse, al Sig./ra
Drazza Antonia, quale la-
voratore agricolo dipendente, la somma di £. 5,200,000
Cinquemilioniduecentomila per la acquisto.

del suolo e la costruzione di una
abitazione nel Comune di Torchiarolo
località Gurocco

ART. 2°

La Sig./ra Drazza Antonia si impegna
ad impiegare integralmente la somma indicata nell'articolo
precedente per la costruzione di una
abitazione di tipo popolare.

La costruzione dovrà essere realizzata direttamente dal
lavoratore, in proprio o mediante appalto, in conformità del
progetto approvato che si allega sotto la lettera A
al presente contratto del quale fa parte integrante.

ART. 3°

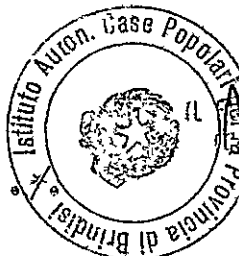
Per l'esecuzione dei predetti lavori viene fissato il
termine di mesi sei, decorrenti dalla data del loro
inizio che dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data
del presente atto.

ART. 4°

La somma assegnata verrà erogata in favore del lavorato-
re Sig./ra Drazza Antonia
in base a stati di avanzamento enessi dall'Ente di gestione
e previo nulla osta del competente Ufficio del Genio Civile.

I relativi ordinativi di pagamento saranno resi esigibi-
li presso la Banca Nazionale del Lavoro.

La somministrazione della rata di saldo verrà effettuata
dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e del
certificato di collaudo.-



IL CALENZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Salina

ART. 5°

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari eserciterà la opportuna vigilanza affinché i lavori vengano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato.

L'Istituto stesso fornirà la necessaria assistenza tecnica, mentre l'assegnatario nomina quale suo direttore dei lavori il geom. Angelo Pinto di ART. 6° Torchiarolo

L'assegnatario Sig./ra Drazza Antonia

si costituisce, fin d'ora, debitore verso l'Ente di gestione, Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi della somma di £. 1.200.000. = 2.600.000. = pari al 50% della somma che verrà erogata in suo favore e si obbliga di estinguere tale debito mediante ammortamento in 25 anni

con pagamento presso la Tesoreria dell'Ente gestore di n. 25 rate annuali ciascuna a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di approvazione del collaudo senza bisogno di alcuna richiesta, dovendosi esso assegnatario intendere costituito in mora, a tutti gli effetti, qualora alla scadenza del termine per ciascun pagamento non abbia provveduto al versamento di quanto dovuto.

ART. 7

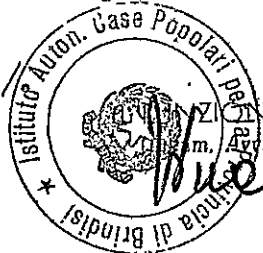
L'assegnatario si obbliga di non locare, vendere, donare, cedere in usufrutto, ipotecare o comunque vincolare l'immobile sopra indicato se non previo consenso scritto dell'Ente gestore e ciò sotto pena di risoluzione del presente contratto.

In tale eventualità il lavoratore dovrà restituire in unica soluzione la somma (o la parte residua) ricevuta, entro un termine perentorio e decorrente dalla richiesta dell'Ente gestore.

ART. 8°

A garanzia degli obblighi assunti col presente atto e più specialmente della restituzione della somma di £. 5.200.000 Cinquemilioni duecentomila. = l'assegnatario Sig./ra Drazza Antonia, avendo già avuto una anticipazione per l'acquisto del suolo avvenuto con atto per notar Urciulo di Squinzano n° 49353 di repertorio del 3/12/1965, su cui a garanzia dell'anticipazione stessa è stata accesa una ipoteca per L. 550.000, costituisce ipoteca con venzionale sullo stesso suolo per altre L. 4.550.000 portando così l'intero ipoteca di garanzia a L. 5.200.000 somma pari a quella ottenuta con il presente contratto di mutuo.

L'ipoteca, come sopra costituita, si intende estesa a quanto altro potrà essere eventualmente costruito sul lotto di terreno, nonchè alle parti condominiali, accessioni, pertinenza e dipendenze del fabbricato di cui sopra.



ART. 9°

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12 della Legge 30.12.1960, n. 1676, -

Resta a totale carico del Sig. Dr. Grazia Antonio l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre tasse, imposte e contribuzioni derivanti dal presente contratto, senza diritto di rivalsa.

ART. 10°

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: L'Istituto Autonomo Case Popolari presso la propria sede in Brindisi via G. B. Casimiro ed il Sig. Dr. Grazia Antonio presso il proprio domicilio in Forchippola via Brindisi, 20/b.

E' richiesto io Avv. Vincenzo Palma autorizzato come innanzi, ho ricevuto il presente atto da me diretto e scritto da persona di mia fiducia e da me letto, unitamente agli allegati, alle parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà.

Consta di fogli quattro ad unica facciata e propriamente su facciate tre e righi venti sino a questo punto del quarto foglio ad unica facciata e firmati in calce dell'ultimo e marginalmente sugli altri dalle parti e da me

FIRMATO : Ubaldo VANDARINO ;

Grazia Antonio ;

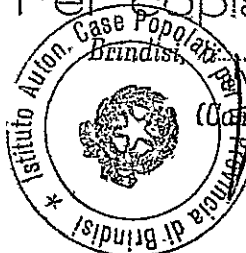
Avv. Vincenzo Palma, Funzionario rogante .*

Esatte & Tremila cinquecentodieci - Reg. to 1°3.3.1966 -
(L. 3.510) - al N. 454 - Vol. I*

IL CAUSANTE REGGENTE
f. to - illeggibile

IL DILATTORE
f. to - illeggibile

Per copia conforme



18 MAR. 1966

FUNZIONARIO ROGANTE
(Cogn. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma